

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1416

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TESSITORE, MONTICONE, ACCIARINI,
COVIELLO, D’ANDREA e VILLONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2002

Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene proposto al vostro esame e al vostro giudizio tocca una materia che dovrebbe vedere concordi, almeno nella convinzione della sua centralità in un processo rigorosamente riformatore del nostro paese, tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Non è in dubbio, infatti, la centralità nell'architettura istituzionale del sistema - Paese della scuola di ogni ordine e grado e, nel caso specifico affrontato dal presente disegno di legge, della scuola universitaria. Non occorrono molte parole per illustrare come non abbia avvenire un popolo che laceri la propria coscienza storica, la quale, prevalentemente, è affidata ai processi di formazione culturale e di preparazione professionale, se questi sono considerati nella loro valenza etica, ossia come direttrici di comportamenti rigorosi, consapevoli, intellettualmente onesti, cioè tali da determinare le condizioni per lo sviluppo civile retto dal senso etico della «vocazione». Nè meno evidente è la rilevanza dei suddetti processi nello sviluppo economico del paese all'insegna della modernizzazione, oggi poggiante su una rinnovata idea di lavoro e di lavoratore, se è vero - come è vero - che è valido e garantito solo il lavoratore «che sa».

Di fronte a siffatte, addirittura ovvie, constatazioni è dato domandarsi se il nostro sistema universitario sia in grado di rispondere alla sfida che le precedenti osservazioni comportano ed esprimono.

Va detto con chiarezza che abbiamo alle spalle, in molti, troppi casi, una perversa politica che ha visto nella scuola e nelle università prevalentemente luoghi di ammortizzamento sociale. Il che ha comportato gravi conseguenze, di cui almeno due vanno enunciate con chiarezza.

1. L'università vive, da troppi anni, in condizione di incertezze e confusione dovuti

ad una drammatica frattura in essa verificatasi, vale a dire lo sganciamento tra lo sviluppo intellettuale (e sul piano della innovazione scientifica e su quello dell'avanzamento delle didattiche) e le strutture organizzative di supporto. Mentre queste seconde scontano una arretrata incapacità funzionale, il primo è proseguito con buoni risultati, talvolta eccellenti in alcuni settori nei quali il nostro paese, sul piano internazionale, è ancora concorrenziale quando non egemone.

2. Il personale docente vive una drammatica condizione di incertezza e frustrazione, giacchè, nella migliore delle ipotesi, i provvedimenti legislativi susseguitisi (troppo spesso dettati dall'emergenza e dalla urgenza, del resto esplicitamente riconosciute come elementi caratterizzanti gli stessi provvedimenti adottati) hanno mirato a sistemare le persone senza effettivamente incidere sulle strutture e sulla compiuta configurazione giuridica delle stesse persone «sistematiche». Da qui l'accrescersi e non il risolversi dell'incertezza e della frustrazione, che ha determinato situazioni caotiche, con la progressiva creazione di sempre nuove sacche di precariato, accresciuto e non ridotto e tanto meno superato. Corollario di ciò è stato un forte incremento di una concezione corporativa della vita universitaria.

È pertanto urgente, pena la definitiva dequalificazione del sistema, un'agile ed essenziale, per quanto chiara e sperabilmente rigorosa, definizione dello stato giuridico della docenza. Ciò tanto più quando l'università sperimenta un nuovo ordinamento didattico, che ha bisogno di certezze e di tranquillità, anche in vista delle necessarie correzioni che ad esso vanno apportate in sede di effettuazione e di verifica.

A tali esigenze il disegno di legge presentato alla vostra attenzione intende rispondere.

Esso cerca di farlo – come si rileverà dall'esame analitico dei vari articoli che lo compongono – nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia, cercando di individuare un punto di equilibrio tra l'autonomia del sistema e le esigenze particolari dei vari segmenti del sistema, ossia le varie sedi universitarie, le quali devono essere in grado di esprimere le proprie tradizioni (in molti casi antichissime ed autorevoli) potenziandole nello sviluppo coerente e di rispondere ai bisogni delle comunità in cui vivono. Da qui l'essenzialità delle norme quadro proposte e il costante riferimento agli statuti delle sedi universitarie.

Tre criteri, tuttavia, appaiono determinanti, così da caratterizzare l'intero provvedimento di legge, il quale, senza di essi, non tiene.

1. Assicurare alcuni essenziali profili comuni, ossia tali da garantire l'autonomia del sistema nel rispetto delle parti del sistema, ciò anche e prevalentemente al fine di consentire una rigorosa valutazione, impossibile senza elementi di omogeneità per definire il confronto. Ciò, d'altronde, risponde all'ovvia convinzione che l'autonomia è un concetto positivo, ossia una qualificazione analitica che esprime l'essenza stessa della volontà, qualcosa che è definibile per caratteri positivi e non per la negazione di tratti che contengano l'idea di un limite o di un vincolo (come, purtroppo, è stato diffusamente ritenuto – più o meno consapevolmente o cinicamente – così da scambiare per autonomia «la possibilità di fare tutto ciò che non è vietato»). Da qui l'autoreferenzialità di molte situazioni, con il conseguente impazzimento del sistema.

2. Individuare le linee essenziali di un nuovo stato della docenza, evitando l'inquinamento del nuovo da parte del vecchio, attraverso norme transitorie di agevole scorrimento da un sistema (quello attuale) all'altro (quello nuovo). Il disegno di legge intende rispettare tutti i diritti e i doveri di chi opera secondo il sistema vigente, garantendo tutti

nel godimento dei primi e nell'assolvimento dei secondi, fino all'esaurimento del sistema vigente da sostituire con il nuovo entro un numero di anni necessari e ciò senza rischi di confusione, giacchè si tratta di norme che riguardano gli operatori, i quali non intendono trasbordare nel nuovo sistema, e non l'adempimento dei loro compiti nei confronti degli studenti.

3. L'indispensabile rinnovamento dei contenuti e delle modalità della didattica, così da conseguire l'effettiva autonomia didattica in coerenza con le finalità del sistema formativo. In tal senso il legislatore non interviene nè sui contenuti nè sulle modalità di espletamento della didattica, determina, però, il loro rinnovamento in quanto indica l'architettura formale a cui deve necessariamente corrispondere il contenuto materiale, innovato e innovatore.

Il disegno di legge è coerente con i principi illustrati.

L'articolo 1 intende ribadire che la caratterizzazione della vita universitaria è data dal nesso didattica – ricerca, per cui la formazione universitaria deve consistere nell'ottenere un'adeguata preparazione professionale conseguibile attraverso il passaggio di questa per una rigorosa formazione culturale.

Gli articoli 2 e 3 intendono individuare il fondamento dello stato giuridico dei docenti nella qualità del servizio da essi prestato, perchè sia degno della funzione dell'università, realizzabile soltanto attraverso la coniugazione della internazionalità della cultura con il ripensamento delle tradizioni nazionali e di ciascuna sede universitaria. Al tempo stesso le norme di cui ai suddetti articoli definiscono con chiarezza i compiti a cui sono tenuti i docenti.

L'articolo 4 è da ritenere tra quelli centrali della riforma proposta, in quanto prevede l'inquadramento dei docenti nei vari segmenti della struttura formativa delle università (laurea triennale, laurea specialistica, formazione post universitaria), così da otte-

nera l'effettivo conseguimento delle finalità di ciascuno dei tipi di laurea, che richiedono specifici contenuti didattici ed apposite modalità di espletamento della stessa. A tal fine il successivo articolo 5 definisce diversamente gli obblighi didattici dei docenti, precisando un diverso rapporto, secondo ciascun tipo di laurea, tra lezione cattedratica ed esercitazione, ovvero tra lezione e seminario. Dove è evidente che la lezione ha una funzione prevalentemente rivolta alla preparazione professionale (con il supporto delle esercitazioni), rispetto al seminario che è prevalentemente indirizzato alla ricerca ed all'apprendimento dei metodi della ricerca. Va sottolineato che gli inquadramenti ipotizzati non configurano un rapporto gerarchico tra le tre fasce della docenza, ma intendono unicamente collegare la docenza agli obiettivi che i vari tipi di lauree devono conseguire. È ovvio che il passaggio da una struttura all'altra è liberamente prevedibile, previo deliberazione degli organi collegiali competenti (Facoltà o altro). Lo stesso articolo 5 dà prescrizioni in ordine all'ordinato svolgimento della funzione docente.

L'articolo 6 organizza la docenza in tre fasce e prevede le modalità di accesso alla carriera universitaria. A tale proposito, prevede, in prima attuazione e per almeno tre anni, il sistema del vincitore unico, per due ragioni principali:

a) bloccare la esponenziale proliferazione di idonei con ineluttabile, progrediente dequalificazione della docenza universitaria;

b) fronteggiare la forte pressione degli idonei per ottenere, come che sia, un inquadramento nei ruoli universitari. Una volta interrotta siffatta negativa spirale, il sistema della lista nazionale degli idonei è destinata a rafforzare l'autonomia universitaria, assicurando a ciascuna sede di scegliere, optando per i migliori docenti e, al tempo stesso sdrammatizzando il momento della richiesta di concorsi e dello svolgimento di questi.

Lo stesso articolo disciplina altresì la presenza dei lettori di madre lingua dove necessari, precisandone il ruolo di supporto alla docenza per l'apprendimento della lingua straniera, e impedendo definitivamente il tentativo di conseguire da parte dei lettori il ruolo docente per via giudiziaria, ossia attraverso le controversie di lavoro in base a surrettizie interpretazioni contrattuali.

Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono le necessarie figure di supporto della docenza, evitando la proliferazione di figure ambigue dai compiti indefiniti. Al tempo stesso garantiscono le forme di preparazione dell'accesso alla vita universitaria.

L'articolo 10 fa chiarezza sull'età pensionabile a regime, garantendo i diritti quesiti dei docenti già in servizio all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge, evitando defatiganti e costosi contenziosi giudiziari.

L'articolo 11 regola la convivenza libero-professionale con l'assolvimento dei compiti dei docenti e l'articolo 12 precisa le competenze dei docenti quanto a funzioni di governo universitario e partecipazione agli organi collegiali di governo universitario, prevedendo per questi ultimi un opportuno snellimento e una acquisizione di maggiore funzionalità, le cui linee organizzative vanno rimesse all'autonomia delle sedi e cioè agli statuti di ciascuna università.

L'articolo 13 definisce la composizione e la rilevanza dei nuclei di valutazione dell'intera organizzazione universitaria.

L'articolo 14 intende favorire il potenziamento della cultura della valutazione e prevedere l'incidenza della valutazione della docenza in forme semplici e tuttavia rigorose, applicabili periodicamente lungo l'intera carriera del docente universitario.

Infine l'articolo 15 espone poche ed essenziali norme transitorie, onde evitare il negativo mescolamento dei sistemi, quello in vigore e quello nuovo, al tempo stesso garantendo la possibilità di accesso a questo secondo da parte dei docenti in servizio, senza alcuna forma di automatismo. Di particolare

rilievo appare l'abrogazione dei Comitati regionali di coordinamento (che si sono rilevati strumenti non di programmazione ma di disorganizzazione e di rottura dei sistemi universitari regionali), sostituendoli con una sorta di conferenza Stato-Regioni, di livello nazionale, che possa fungere da vero organismo di governo dell'università dell'autono-

mia nel rispetto delle esigenze statali e delle competenze regionali anche alla luce del novellato titolo V della Costituzione.

Va ulteriormente rilevata la norma che prevede la istituzione della terza fascia della docenza per gli attuali ricercatori universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruolo dell'università)

1. L'università è il luogo primario della ricerca scientifica e della formazione professionale e culturale dei giovani.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 gli atenei si avvalgono delle proprie strutture didattiche e di ricerca, quali sono previste dalla legge e dagli statuti degli atenei.

Art. 2.

(Doveri dei docenti)

1. I docenti di ogni ordine e grado sono tenuti, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto dei seguenti doveri:

a) garantire la qualità della ricerca e della didattica nell'interesse dei giovani e dello sviluppo del paese;

b) ispirare i propri comportamenti alla trasparenza e alla efficienza con rigorosa aderenza ai principi della deontologia professionale;

c) assicurare un intenso rapporto con gli studenti;

d) operare per la difesa della centralità della ricerca quale strumento indispensabile per l'accrescimento del sapere e lo sviluppo della società;

e) rispettare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti da realizzare in base a parametri rigorosi e di efficace leggibilità;

f) onorare le tradizioni culturali e civili delle università di appartenenza al fine di promuovere sinergici processi innovativi di ricerca e formazione;

g) svolgere corsi di insegnamento finalizzati e coerenti con gli obiettivi fissati per le strutture didattiche di appartenenza;

h) favorire, in fedeltà alla universalità della cultura, i processi di integrazione tra i popoli, ad iniziare da quelli europei.

Art. 3.

(Diritti dei docenti)

1. I docenti di ogni ordine e grado, in conseguenza dell'adempimento dei doveri di cui all'articolo 2, godono dei seguenti diritti:

a) rispetto rigoroso della libertà dell'insegnamento e della ricerca in coerenza con le finalità della istituzione universitaria. Le attività di programmazione e coordinamento dei corsi, operate dagli organi di governo delle strutture didattiche e di ricerca cui i docenti afferiscono, sono tenute a rispettare la libertà d'insegnamento e di ricerca della docenza;

b) uso di strutture idonee all'adeguato svolgimento dei compiti istituzionali;

c) garanzia della creazione e del potenziamento delle condizioni necessarie all'adeguato svolgimento dei compiti istituzionali;

d) accesso a tutte le forme e fonti di finanziamento della didattica e della ricerca in base alla legge, agli statuti universitari e ai collegati regolamenti.

Art. 4.

(Inquadramento dei docenti)

1. I docenti di ogni ordine e grado sono immessi in ruolo in base alle procedure previste dalla normativa vigente e sono inquadrati in uno dei settori scientifico-disciplinari così come definiti dall'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, all'interno di ciascuna facoltà, nei corsi di laurea triennali, nei corsi di laurea specialistici o nei corsi

per la formazione superiore post-universitaria.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche delle strutture di didattica e ricerca, anche in considerazione delle tipologie e disponibilità delle strutture stesse. Su richiesta dei docenti e in ragione delle esigenze delle suddette strutture gli inquadramenti previsti dal comma 1 possono essere rivisti dopo tre anni di insegnamento.

3. Gli statuti degli atenei possono prevedere l'inquadramento dei docenti in altre forme di strutture didattiche e di ricerca, previa delibera degli organi competenti, adottata con maggioranza qualificata, e in base al parere favorevole del Consiglio universitario nazionale (CUN). In relazione agli inquadramenti conseguiti i docenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), sono tenuti a garantire adeguati contenuti e modalità della didattica, anche in base a quanto previsto dall'articolo 5.

4. Tutti i docenti devono aderire ad un dipartimento, in base alle competenze disciplinari e in conformità degli statuti degli atenei e dei connessi regolamenti.

5. La titolarità e il godimento dei fondi da parte dei docenti di ricerca sono connessi all'inquadramento in un dipartimento.

6. Alle procedure di chiamate da concorsi o per trasferimento dei professori ordinari partecipano solo i professori ordinari; a quelle dei professori associati, soltanto i professori ordinari ed associati; a quelle dei professori, i professori delle tre fasce.

Art. 5.

(Compiti dei docenti)

1. I docenti inquadrati nei corsi di laurea triennale sono tenuti allo svolgimento di non meno di sessanta ore annuali di lezioni cattedratiche e di sessanta ore annuali di esercitazioni. Le sessanta ore di esercitazione

possono essere ridotte nella misura del 50 per cento quando ai docenti venga affidato un secondo corso di insegnamento o un secondo modulo didattico.

2. I docenti inquadrati nei corsi di laurea specialistici sono tenuti allo svolgimento di non meno di sessanta ore annuali di lezioni cattedratiche e di sessanta ore annuali per attività seminariali.

3. I docenti inquadrati nei corsi di formazione superiore post-universitaria sono tenuti allo svolgimento di non meno di ottanta ore annuali di attività seminariali e di non meno di trenta ore annuali di lezioni cattedratiche.

4. Tutti i docenti sono inoltre tenuti a documentare non meno di trecento ore di attività connesse agli obblighi didattici.

5. I docenti inquadrati in corsi di formazione post-universitaria devono dedicare adeguato impegno, da quantificare documentariamente, per favorire l'apprendimento dei metodi della ricerca scientifica o l'acquisizione delle capacità necessarie al rigoroso svolgimento delle attività produttive da parte dei giovani.

6. Tutti i docenti sono tenuti alla partecipazione agli organi collegiali previsti dagli statuti degli atenei di appartenenza.

7. L'attività dei docenti è documentata da un registro annuale, predisposto da ciascun ateneo in conformità ai propri statuti e regolamenti, da consegnare alle autorità accademiche competenti entro il 31 dicembre di ciascun anno. La mancata consegna di tale registro comporta l'irrogazione delle sanzioni della censura. Il rettore e i presidi di facoltà possono chiedere, in qualsiasi momento, l'esibizione del suddetto registro.

8. I docenti possono godere di periodi di congedo retribuito per lo svolgimento di attività di ricerca e o di didattica presso istituzioni universitarie o di ricerca italiane e straniere diverse da quelle di appartenenza, su conforme parere della struttura in cui risultano inquadrati e compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca di queste ultime.

Tali periodi possono essere utilizzati per non più di due anni ogni decennio.

9. I docenti, previa delibera adottata congiuntamente dalle strutture di governo delle sedi interessate, possono svolgere periodi di attività didattiche e di ricerca presso sedi universitarie italiane e straniere, legate tra loro da rapporti convenzionali.

Art. 6.

(Ruolo dei docenti)

1. Il ruolo dei docenti universitari prevede le seguenti figure:

a) professore ordinario, inquadrato nella prima fascia;

b) professore associato, inquadrato nella seconda fascia;

c) professore, inquadrato nella terza fascia.

2. Ai suddetti ruoli si accede mediante procedure di valutazione di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni.

3. In fase di prima applicazione della presente legge le procedure di valutazione si concludono con la proclamazione di un vincitore unico per ciascuna procedura secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

4. Alla legge 3 luglio 1998, n. 210, all'articolo 2, comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni giudicatrici e l'indicazione del vincitore delle procedure relative a posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore entro sessanta giorni dalla data del decreto rettorale di accertamento della regolarità formale degli atti delle procedure concorsuali. L'università che ha ema-

nato il bando può, con motivata deliberazione da assumere con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, non procedere alla chiamata del vincitore, quando il suo profilo scientifico non risponda alle comprovate esigenze didattiche e scientifiche della facoltà. In tale caso la facoltà può chiedere l'indizione di una nuova procedura valutativa qualora non assuma la deliberazione di chiamata o lasci trascorrere inutilmente il termine dei sessanta giorni di cui alla presente lettera. Tale rinnovata richiesta di bando per il medesimo settore scientifico disciplinare può essere assunta solo dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla procedura di valutazione non utilizzata dalla facoltà proponente. Il vincitore della procedura comparativa relativa a posti di professore associato e ordinario, salvo il caso di rinuncia, ha titolo alla nomina in ruolo da parte delle università italiane entro il termine di tre anni decorrente dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che lo ha proposto;».

5. Nella more dell'attuazione del sistema disciplinato dalla presente legge, e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, ai ruoli universitari si accederà mediante procedura di valutazione disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e sulla base dei seguenti criteri:

- a) formazioni di liste nazionali di idonei per ciascuna fascia, determinate da commissioni di valutazione di area;
- b) temporaneità delle suddette liste di idonei;
- c) periodica formulazione delle liste medesime;

d) chiamata diretta da parte delle università interessate secondo criteri espressi nella loro autonomia e sulla base di valutazioni di docenti anche non appartenenti alle università medesime.

6. Dopo un triennio dalla immissione in ruolo i docenti sono tenuti a superare un giudizio di valutazione. In caso di giudizio negativo è possibile, dopo un anno - eccezionalmente prorogabile a due - ripetere il giudizio. Nel caso di un'ulteriore valutazione negativa il docente è immesso in altri ruoli dell'amministrazione statale.

7. Gli organici degli atenei possono prevedere, in base alle documentate esigenze didattiche, la presenza di un adeguato numero di lettori di madre lingua straniera da assumere con mediante contratti di diritto privato a tempi determinato, di durata non superiore a quattro anni. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta.

8. La titolarità dei contratti di cui al comma 7 non dà, in nessun caso, luogo a inquadramenti a tempo indeterminato. I compiti dei lettori, così come definiti dagli statuti e dai regolamenti di ateneo o dei centri linguistici, non danno luogo, in nessun caso, ad una equiparazione ai docenti. I suddetti contratti sono goduti presso i centri linguistici di ateneo lì dove istituiti in base ai regolamenti dei centri.

Art. 7.

(Assegni di ricerca e di insegnamento)

1. Al fine di assicurare forme adeguate di accesso alla fascia della docenza universitaria, nonché le necessarie collaborazioni ai docenti per l'espletamento dei compiti istituzionali, le università possono bandire procedure selettive per l'attribuzione di contratti di ricerca e di insegnamento.

2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata quadriennale e possono essere rinnovati

per una sola volta, previo giudizio favorevole in base alla valutazione dell'attività svolta.

3. I titolari dei contratti di cui al comma 1 sono tenuti a compilare ogni trimestre un registro delle attività svolte, che va consegnato alle autorità competenti, obbligatoriamente alla fine di ciascun anno accademico. In mancanza si darà luogo a procedura di annullamento del contratto.

4. I contratti, in conformità dei regolamenti predisposti dai singoli atenei, contengono necessariamente le indicazioni relative all'impegno temporale richiesto per l'assolvimento dei compiti assegnati mediante le procedure contrattuali.

Art. 8.

(Dottorati di ricerca)

1. Gli atenei, in base ai propri regolamenti, possono istituire, nell'ambito delle strutture deputate alla formazione post-universitaria, i dottorati di ricerca.

2. I dottorati, pur non costituendo l'unica via di accesso alla carriera universitaria, sono valutati quali titoli rilevanti nell'ambito delle procedure concorsuali per l'inquadramento nei ruoli della docenza.

Art. 9.

(Contratti di insegnamento)

1. Gli atenei, esclusivamente per i corsi previsti nelle strutture per la formazione superiore post-universitaria, possono prevedere, in base ad appositi regolamenti, contratti di insegnamento da affidare a docenti universitari anche non italiani, ad eminenti personalità di ricercatori scientifici, ad autorevoli esponenti del mondo produttivo.

2. I compiti dei titolari di cui al comma 1 dei contratti sono definiti dai regolamenti di ateneo e dagli stessi contratti istitutivi.

3. I titolari dei contratti partecipano agli organi collegiali di governo delle strutture didattiche e di ricerca presso cui sono inquadrati, con voto consultivo.

4. La partecipazione non modifica il *quorum* per la validità delle riunioni così come stabilito dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli atenei.

5. Le università, in base ai propri bilanci ed ad appositi stanziamenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare contratti di incentivazione delle attività didattiche e di ricerca con i propri docenti nelle forme e nei modi stabiliti da appositi regolamenti, adottati anche in base a prescrizioni legislative quando esistenti.

Art. 10.

(Età di pensionamento)

1. I docenti inquadrati in base alle prescrizioni della presente legge sono collocati a riposo all'età di 70 anni.

2. Restano salvi i diritti quesiti del personale docente in ruolo alla data di entrata in vigore della legge medesima, in conformità alle norme relative alle rispettive fasce di appartenenza.

Art. 11.

(Attività libero professionali o extra universitarie)

1. I professori universitari non possono esercitare l'industria ed il commercio, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e, fermi restando i casi di incompatibilità di cui all'articolo 13, possono esercitare, previa autorizzazione, attività libero-professionale e assumere incarichi retribuiti conferiti da enti pubblici e privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 5

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal rettore dopo aver acquisito i pareri favorevoli del preside di facoltà e del direttore di dipartimento e dopo che sia stata accertata la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo. È dovere d'ufficio del rettore controllare che non insorgano incompatibilità e conflitti d'interesse.

3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse.

4. I professori che, previa autorizzazione, svolgano attività libero-professionale non saltuaria o assumano incarichi particolarmente impegnativi in termini di tempo, sottoscrivono con l'università di appartenenza, secondo modalità deliberate da ciascun ateneo, un contratto di diritto privato che prevede la riduzione dei compiti didattici di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, dal 40 al 60 per cento e la contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale. In vigenza di tale contratto:

a) ai professori non si applicano i commi dal 7 al 13 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

b) i professori non possono ricoprire le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.

5. I professori universitari eletti al Parlamento della Repubblica possono svolgere attività di ricerca nelle strutture universitarie o presso enti di ricerca senza partecipare alla richiesta dei fondi e senza alcuna titolarità di fondi.

6. I docenti, con il loro consenso, per periodi definiti, possono essere distaccati presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e possono partecipare a so-

cietà ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Art. 12.

(Competenze dei docenti universitari)

1. I professori ordinari sono titolari dell'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche.

2. I professori associati sono titolari dell'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche con l'esclusione dell'elettorato passivo per quella di rettore.

3. I professori sono titolari solo elettorato attivo per tutte le cariche accademiche.

4. Tutti i professori delle tre fasce partecipano ai consigli di facoltà, di corso di laurea, di dipartimento o agli altri organismi collegiali così come previsto dagli statuti degli atenei.

5. Qualora il numero dei componenti dei consigli di cui al comma 4 sia superiore a 200, si dà luogo alla costituzione di organismi collegiali rappresentativi in misura paritetica tra le tre fasce della docenza.

6. Ognuno degli organi collegiali di cui al presente articolo può costituire giunte di governo, elette dai rispettivi consigli su proposta dei presidenti degli stessi. La composizione e i compiti di tali giunte sono fissati dagli statuti degli atenei o da appositi regolamenti interni.

Art. 13.

(Nucleo di valutazione)

1. Presso ogni ateneo è costituito un nucleo di valutazione dell'attività didattica, della ricerca e dell'amministrazione. I nuclei sono costituiti in base alla legge e agli statuti degli atenei.

2. I nuclei di valutazione di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al rettore, al termine di ogni anno accademico e in ogni

caso entro il 31 dicembre di ciascun anno, una dettagliata e documentata relazione, che, nel trimestre successivo, è discussa dal Senato accademico dell'ateneo e dagli organismi collegiali di gestione delle varie strutture didattiche e di ricerca.

3. Il Senato accademico, anche in base alle osservazioni dei vari organismi collegiali dell'ateneo, redige una propria nota di cui il nucleo di valutazione tiene conto obbligatoriamente nel prosieguo del proprio lavoro.

Art. 14.

(Valutazione della carriera dei docenti)

1. Ogni quattro anni, dopo che sia stato superato il triennio di conferma in ruolo, i docenti sono sottoposti, a domanda, a procedure di valutazione dell'attività svolta.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono affidate a commissioni composte di tre membri estratti a sorte tra i componenti dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono, all'atto del giudizio di valutazione, i docenti interessati. Qualora il settore scientifico-disciplinare di appartenenza sia composto da un numero di aderenti inferiore a cinquanta, il sorteggio avviene anche tra i componenti di settori scientifico-disciplinari affini. Le affinità sono stabilite dal CUN entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le affinità sono ridefinite ad ogni modificazione radicale e strutturale dei suddetti settori.

3. Le facoltà o le altre strutture di appartenenza redigono una dettagliata relazione sull'attività didattica e di ricerca del docente, che viene illustrata alla commissione di valutazione da un professore eletto dalla facoltà, il quale assiste ai lavori della Commissione e ne cura gli atti.

4. Le commissioni di valutazione dei professori ordinari sono composte da professori ordinari. Le commissioni di valutazione dei professori associati sono composte da due

professori associati e da un professore ordinario.

5. Le commissioni di valutazione dei professori sono composte da un professore ordinario, da un professore associato e da un professore con anzianità non inferiore a cinque anni. Nella fase di prima attuazione della presente legge, le Commissioni sono composte da due professori ordinari e da un professore associato.

6. In caso di giudizio negativo, la procedura di valutazione può essere affrontata per una seconda volta, dopo due anni dal giudizio conclusosi negativamente. Qualora anche la seconda volta il giudizio di valutazione risulti negativo il docente è collocato a riposo con l'anzianità conseguita, ovvero, se non ha conseguito l'anzianità sufficiente al godimento della pensione, con retribuzione pari al minimo previsto per i compensi di pensionamento.

7. Le relazioni conclusive delle commissioni di valutazione sono rese pubbliche mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nei Bollettini ufficiali delle sedi universitarie di appartenenza. Le relazioni sono comunicate dal rettore dell'ateneo al consiglio di facoltà o ad altri organismi collegiali di appartenenza del docente valutato.

Art. 15.

(Norme transitorie)

1. I professori di prima e seconda fascia e i ricercatori di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge conservano prerogative ed obblighi secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data stessa.

2. Gli organismi collegiali di appartenenza ne definiscono i compiti didattici in base alle proprie esigenze così come definite strutturalmente dalla presente legge.

3. Previo giudizio di valutazione formulato da una commissione composta di cinque membri, due dei quali rappresentanti del consiglio di facoltà della sede di appartenenza, due rappresentanti del nucleo di valutazione della sede universitaria di appartenenza e uno docente di altra sede universitaria italiana o straniera, i docenti di cui al comma 1 possono essere inquadrati a domanda nelle strutture didattiche e di ricerca previste dalla presente legge.

4. Gli inquadramenti di cui al comma 3 sono effettuati qualora lo consentano le esigenze delle classi di laurea o dei corsi di formazione superiore post universitaria delle sedi di appartenenza. Tali esigenze sono dichiarate preliminarmente dalle strutture competenti, che danno in tal modo avvio all'espletamento delle procedure di inquadramento.

5. A domanda, motivatamente accolta dai consigli competenti, e senza giudizio di valutazione, possono essere inquadrati nei corsi per la formazione post universitaria professori ordinari, professori associati e ricercatori con almeno quindici anni di servizio effettivo e documentata attività di ricerca.

6. I ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e con almeno tre anni di servizio sono inquadrati nella terza fascia della docenza, previo giudizio di idoneità formulato dai consigli di corso di laurea di appartenenza. Il giudizio può essere richiesto una sola volta. I professori di terza fascia, che non optino per lo stato giuridico previsto dalla presente legge ai sensi dei commi 3 e 4, conservano lo stato giuridico ed economico di cui alla normativa previgente.

7. Il giudizio di idoneità può essere richiesto al compimento del triennio di servizio da ricercatori che già non lo abbiano maturato alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atenei, previa modificazione degli statuti, possono proce-

dere alla revisione della composizione degli organi di governo collegiali nel senso di ridurre il numero al fine di garantire l'adeguata corrispondenza tra potere decisionale e responsabilità della decisione.

9. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è costituita una commissione universitaria di coordinamento e programmazione composta dal Ministro, che la presiede, da nove rettori e da nove Presidenti di regione (tre per l'Italia settentrionale, tre per l'Italia centrale, tre per l'Italia meridionale) eletti rispettivamente dalla CRUI e dalla Conferenza Stato-regioni in modo tale che nessuna regione sia rappresentata due volte (da un rettore e da un Presidente di regione). La Commissione è convocata la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le commissioni regionali di coordinamento universitario.

10. Tutti i regolamenti previsti dalla presente legge, redatti in base ai criteri definiti dagli statuti degli atenei, sono adottati con decreto rettorale, previo parere del CUN, nei casi previsti.